



SENT. 57/2020

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lidia Carcavallo, Antonella Patteri, Giuseppina Giannico e Sergio Preden, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto.

**VISTO** l'atto di appello.

**VISTI** tutti gli altri atti e documenti di causa.

**UDITI**, nell'udienza del 27 febbraio 2020, il relatore Cons. Roberto Rizzi, l'Avv. Fabrizio Palmacci, in rappresentanza dell'appellante, e l'Avv. Antonella Patteri, in sostituzione dell'Avv. Lidia Carcavallo, in rappresentanza dell'INPS

**FATTO**

Con sentenza n. 46/2018, depositata il 30/3/2018, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto definitiva, rigettandolo, il ricorso promosso da OMISSIS, ex M.Ilo Capo del Corpo della Guardia di finanza, posto in congedo assoluto per infermità dal 23/9/2011, con una anzianità contributiva di anni 34 e mesi 8 di servizio, di cui anni 16 e mesi 1 alla data del 31/12/1995 (e, perciò, soggetto al sistema di calcolo della pensione c.d. misto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della l. 355/1995).

Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione del sistema di calcolo di cui all'art. 54 del d.P.R. 1092/1973 (applicazione dell'aliquota del 44% in luogo dell'aliquota applicata dall'INPS del 36,95%) nonché con il computo dei benefici previsti dall'art. 3, comma 7, della l. 165/1997.

Più in dettaglio, il giudice di primo grado rigettava la domanda concernente l'art. 54 del d.P.R. 1094/1973, aderendo all'orientamento giurisprudenziale,

SENT. 57/2020

reputato maggiormente rispettoso del dato testuale, secondo cui detta disposizione *«trova applicazione esclusivamente allorché il congedato avesse maturato, all'atto del congedo, almeno 15 anni e non più di vent'anni di servizio utile, caso che non si attaglia alla situazione del ricorrente, che è stato collocato in congedo con una anzianità complessiva maturata al congedo superiore a 20 anni (34 anni e 8 mesi)».*

Rigettava, inoltre, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 3, comma 7, del d.lgs. 165/1997, sulla base della considerazione che l'aumento figurativo del montante contributivo è fruibile solo da parte del personale che, al raggiungimento dei limiti d'età, non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere all'ausiliaria. Sempre secondo il primo giudice, poiché il OMISSIS era cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 46 anni e 7 mesi ed un servizio utile a pensione di 34 anni e 8 mesi, non avendo maturato i requisiti per il collocamento in ausiliaria non rientrava nel perimetro di applicazione della norma di cui invocava l'applicazione.

Avverso tale decisione proponeva appello il OMISSIS, deducendo:

1) *«Error in iudicando et in procedendo – violazione e falsa applicazione di cui al primo comma dell'art. 54 del d.p.r.1092/73-sull'applicazione dell'aliquota di rendimento sulla quota retributiva della pensione nella misura del 44%».*

2) *«Error in iudicando et in procedendo – violazione e falsa applicazione di cui all'art. 3 comma 7 del d. lgs 165/1997- sul riconoscimento del beneficio figurativo del montante contributivo».*

Concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con il conseguente

SENT. 57/2020

riconoscimento del diritto all'applicazione del coefficiente di rendimento di cui all'art. 54 del DPR 1092/73, all'applicazione dell'aumento del montante contributivo di cui all'art. 3, comma 7, del D. Lgs. 165/97, nonché la condanna dell'INPS a rideterminare di conseguenza il trattamento pensionistico, a versare i ratei arretrati maggiorati della rivalutazione monetaria, interessi legali ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c..

Con memoria depositata in data 4/2/2020, l'INPS, nel formulare argomentazioni adesive alle motivazioni poste a fondamento delle impugnate statuizioni, chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

All'udienza del 27/2/2020, il difensore del OMISSIS ed il difensore dell'INPS ribadivano le rispettive conclusioni, svolgendone i motivi.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

**DIRITTO**

**1.** L'appello è parzialmente fondato, nei termini appresso specificati.

**2.** Per ciò che attiene alla porzione del giudizio riguardante l'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R.1092/1973, la doglianza è fondata.

Il trattamento di quiescenza dell'appellante è stato calcolato con il "sistema misto", non possedendo l'interessato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Per la componente della pensione calcolata con il sistema retributivo, è stata applicata dall'ente previdenziale l'aliquota del 36,95% di cui all'articolo 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1093, in luogo della più favorevole aliquota del 44% prevista dall'articolo 54 del medesimo testo legislativo.

Ritiene il Collegio che tale modalità di computo non sia corretta.

Va innanzitutto evidenziato che l'art. 44 non può trovare applicazione nei

SENT. 57/2020

confronti del personale militare (cui appartiene l'odierno appellato), trattandosi di disposizione inserita nel Titolo III ("Trattamento di quiescenza normale"), Capo I ("Personale civile"), del richiamato decreto del Presidente della Repubblica, e, perciò, destinata ad operare per posizioni pensionistiche qualitativamente diverse da quella dell'appellante: quest'ultimo, quale ex militare, è soggetto all'applicazione della disciplina di cui al successivo Capo II ("Personale militare") all'interno del quale è contenuto, per l'appunto, l'articolo 54.

Accanto a tale già dirimente considerazione ve ne sono altre che corroborano l'applicabilità della norma appena citata.

Quest'ultima dispone, ai primi due commi, che *«La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo»*.

Secondo il primo giudice e l'appellato INPS, l'aliquota del 44%, prevista da tale norma, si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un'anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni e, quindi, con non più di venti anni.

Questo assetto risulterebbe aderente al dato letterale della disposizione e coerente con la natura speciale della disposizione stessa, che, attribuendo un beneficio ad una limitata categoria di soggetti (quelli cessati con un'anzianità compresa nell'intervallo tra 15 e 20 anni), non sarebbe applicabile oltre i casi espressamente previsti, cioè a coloro collocati in pensione con anzianità

SENT. 57/2020

superiori ai 20 anni. Inoltre, sempre secondo la prospettazione avversata dall'appellante, la disposizione, introdotta allorché vigeva il sistema retributivo puro, avrebbe una funzione perequativa per quei militari che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, siano stati costretti ad abbandonare il servizio non avendo raggiunto i vent'anni di servizio.

Tale soluzione interpretativa non può essere condivisa.

In primo luogo, deve escludersi che la disciplina di cui all'articolo 54 sia qualificabile come speciale, in quanto contribuisce a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari.

A ciò consegue che è improprio far riferimento a rigidità applicative tipiche della disciplina che fa eccezione a regole generali.

In secondo luogo, non è corretto l'impianto argomentativo secondo cui l'aliquota del 44% sarebbe la risultante della somma di due componenti: il 35%, derivante dall'applicazione dell'aliquota del 2,33% fino a 15 anni (prevista dall'articolo 44, comma 1) ed il 9%, derivante dall'applicazione dell'aliquota al 1,8% per i successivi 5 anni, sicché dopo il ventesimo anno l'aliquota continuerebbe ad essere quella del 1,8% sino al conseguimento dell'80%, massimo conseguibile.

In realtà, per l'inequivoco tenore letterale della disposizione, il 44% per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto "almeno 15 anni".

Le anzianità superiori contenute entro il limite massimo del ventesimo anno di servizio utile sono sostanzialmente neutre ai fini pensionistici.

Del resto, volendo seguire il calcolo esemplificativo elaborato dall'INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale

SENT. 57/2020

civile l'aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all'articolo 44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d'essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall'articolo 44, comma 1.

Pertanto, superata tale soglia, è indubbio che la percentuale spettante sia pari all'1,80% per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dalla piana lettura della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente; tant'è che, nel comma 2, è espressamente previsto che «la percentuale di cui sopra è aumentata», in tal modo instaurando una relazione indissolubile tra le due previsioni della medesima disposizione.

Pertanto, con un'anzianità di servizio di 21 anni, il militare consegue una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per il 21° anno) incrementandosi di 1,8% per ogni anno aggiuntivo, fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all'80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell'articolo 54 citato, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 1, per il personale civile.

In definitiva, per i militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

SENT. 57/2020

Tale conclusione, peraltro, si pone in continuità con l'orientamento già manifestato in sede di appello (cfr., tra le tante, Sez. I App. sent. n. 422 del 2018; Sez. II App. sentt. n. 205, n. 208, n. 308, n. 310, n. 394 del 2019).

L'appellato INPS ha rappresentato che la tesi sostenuta nella memoria di costituzione è stata accolta dalla Sezione Terza giurisdizionale centrale di appello con sentenza n. 175 depositata in data 23 settembre 2019.

Su tali basi ha insistito per l'accoglimento dell'appello e, in via subordinata, per la rimessione alle Sezioni Riunite di questa Corte della questione concernente l'ambito applicativo dell'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per dirimere l'insorto contrasto.

Osserva il Collegio che la richiamata sentenza della Sezione Terza centrale di appello non ha posto in risalto argomenti univocamente rivolti ad un superamento dell'indirizzo ermeneutico consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni Prima e Seconda centrale d'appello innanzi citata.

In estrema sintesi si tratta di una pronuncia - che al momento non appare confermata da altre statuizioni di appello - emessa senza tener conto dei precedenti arresti delle altre due Sezioni centrali di appello.

Peraltro, la stessa Sezione Terza centrale di appello, con la successiva sentenza n. 228 depositata il 22 novembre 2019, e, poi, ancora con le sentenze n. 266 e 267 del 19 dicembre 2019, ha fornito interpretazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, conforme alla giurisprudenza di questa Sezione.

Nel delineato contesto, pertanto, non si ravvisano le condizioni per rimettere la questione controversa al sindacato delle Sezioni Riunite ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19,



SENT. 57/2020

così ulteriormente modificato dall'articolo 42 della legge 18 giugno 2009, n.

69.

Né, del resto, la motivazione della citata sentenza, richiamata dall'INPS con

la memoria di costituzione a sostegno della correttezza della soluzione

interpretativa accolta dal giudice di prime cure, consente di superare

l'articolata interpretazione del contesto normativo di riferimento offerta dalle

richiamate sentenze delle Sezioni Prima e Seconda centrale di appello.

Alla luce di quanto fin qui esposto il motivo di gravame deve essere accolto

e, conseguentemente, in riforma della pertinente statuizione di cui in sentenza,

deve essere riconosciuto il diritto dell'appellante alla rideterminazione della

quota di pensione calcolata con il sistema retributivo con l'applicazione

dell'aliquota di cui all'art. 54 del d.P.R. 1092/1973 nonché al pagamento degli

arretrati, maggiorati degli accessori, ivi inclusi gli interessi anatocistici (per i

quali era stata formulata la pertinente domanda con il ricorso introduttivo del

giudizio) a termini della sentenza delle Sezioni Riunite n. 8/QM/2007,

depositata il 26.9.2007, secondo cui *«spettano all'avente diritto: a) sugli*

*interessi legali già maturati, per periodi superiori ai sei mesi, solo gli ulteriori*

*interessi legali ai sensi dell'art. 1283 del codice civile, a decorrere dalla*

*eventuale proposizione della specifica domanda giudiziale»*, dovendosi

applicare l'art.1283 c.c. a tutti gli interessi legali (a prescindere dalla loro

natura compensativa, corrispettiva o moratoria) in quanto espressione di un

principio generale non derogato da usi contrari, e dovendosi quindi

disapplicare l'art. 3 del co.2° ultimo periodo del d.m. 1 settembre 1998 n.352,

come ribadito anche dalla giurisprudenza d'appello (ex multis, cfr. questa

Sezione sent. n. 95/2018).

SENT. 57/2020

3. Il motivo di appello avverso la statuizione con la quale è stata negata

l'applicazione dell'art. 3, comma 7, d.lgs. 165/1997 è, invece, infondato.

La questione dell'applicabilità dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 (c.d. moltiplicatore) in favore dei militari cessati anticipatamente dal servizio per inidoneità psicofisica è stata recentemente esaminata in sede di appello, dove si è stabilizzata una uniforme soluzione interpretativa negativa (II Sez. sentt. n. 29 del 7/2/2019 e n. 61 del 4/3/2019; I Sez. sent. n. 31 del 18/2/2019).

In particolare, è stato espresso l'avviso secondo cui *«deve ritenersi che il raggiungimento del limite d'età per la cessazione dal servizio attivo sia condizione imprescindibile per l'accesso all'ausiliaria, unitamente alla volontà/disponibilità dell'interessato ad essere richiamato in servizio che presuppone, evidentemente, la permanenza dell'idoneità psicofisica all'impiego e "ai servizi dell'ausiliaria" (v. art. 996 COM). Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio (quindi, prima del compimento del limite d'età previsto in base al grado rivestito), qualunque ne sia la causa, impedisce l'accesso all'ausiliaria. Se, viceversa, dopo il collocamento in ausiliaria sia sopravvenuta una delle cause previste dall'art. 995 COM (non accettazione dell'impiego, "motivi di salute", motivi professionali), il soggetto cessa dalla suddetta posizione e transita nella riserva e ciò può verificarsi anche prima della scadenza del periodo di ausiliaria (v. art. 992 COM).*

*Ebbene, il militare che sia stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, non può all'evidenza transitare in ausiliaria perché privo della condizione essenziale ed imprescindibile, rectius "esclusiva" ex art. 992 COM,*

SENT. 57/2020

*occorrente per l'accesso a tale posizione.*

*All'interno del suddetto quadro normativo di riferimento va collocata ed interpretata la disposizione di cui all' art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997. L'incremento del montante contributivo ivi previsto in favore del "personale militare" - categoria di rilievo in fattispecie - opera, quindi, in favore di coloro che pur avendo raggiunto l'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, id est per il transito in ausiliaria, non possano materialmente accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei. Coloro che versano in tali condizioni potranno, quindi, optare per il beneficio contributivo in questione, "in alternativa" al collocamento o alla permanenza (a seconda dei casi) in ausiliaria. Atteso che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come "alternativo all'ausiliaria", occorre imprescindibilmente che l'interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d'età (quali previsti per il grado rivestito). L'avente diritto al transito in ausiliaria potrà scegliere, pertanto, tra il collocamento effettivo in detta posizione con annesso e conseguente trattamento economico (art. 1864 COM), oppure -in alternativa- avvalersi del beneficio contributivo previsto dall'art. 3 comma 7 citato (art. 1865 COM)» (in tal senso Sez. II, sent. n. 29 del 2019).*

*Peraltro, le SS.RR. di questa Corte, alle quali la medesima questione era stata deferita, ai sensi dell'art. 114, comma 3 c.g.c., in ragione dei difformi indirizzi interpretativi in primo grado, con la sentenza n. 13/2019/QM/PRES, hanno dichiarato improcedibile la questione di massima, in ragione della constatata*

SENT. 57/2020

inesistenza di un conflitto orizzontale in sede di appello.

Il Collegio, non ravvisando ragioni per discostarsi dall'orientamento reiteratamente manifestato nelle indicate pronunce, rigetta il motivo d'appello, modulando la motivazione della decisione su quella recata dai precedenti conformi, a termini degli artt. 39, comma 2, lett. d), c.g.c. e 17 delle norme di attuazione del medesimo c.g.c..

**4.** In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto nei termini sopra specificati.

Le spese, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza nonché della novità delle questioni oggetto del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

**la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello**

definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2020.

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Roberto Rizzi**

**Dott. Luciano Calamaro**

F.to Roberto Rizzi

F.to Luciano Calamaro

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 5 MAR. 2020

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sabina Rago

F.to Sabina Rago

**DECRETO**

SENT. 57/2020

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

**dispone**

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di

detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Luciano CALAMARO**

F.to Luciano Calamaro

Depositato in Segreteria il 5 MAR. 2020

**IL DIRIGENTE**

Dott.ssa Sabina Rago

F.to Sabina Rago

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità

e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 5 MAR. 2020

**IL DIRIGENTE**

Dott.ssa Sabina Rago

F.to Sabina Rago